

Codice DB0805

D.D. 23 agosto 2012, n. 429

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione - Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006 n.152 Parte II, Titolo I - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 - Comune di Comignago (NO) - Variante Generale 2008 al P.R.G.C. - L.R. n. 56/1977 - Pratica n. B10504.

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale; il Comune di Comignago ha disposto l'attivazione della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 per l'espletamento di tale fase e con nota prot. 4087 del 24.12.2008 ha indetto la prima seduta.

Il Comune di Comignago ha adottato il piano in oggetto nella versione preliminare con D.C.C. n. 6 del 26.02.2010 e conseguentemente ha svolto la fase di consultazione;

Il Progetto di piano nella versione definitiva è stato adottato con D.C.C. n. 7 del 25.03.2011 e successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione di piano alla Regione, con nota pervenuta in data 20.06.11;

La pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 26.01.2012;

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS tenuta ad esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale composto come sopra detto, e ha indetto una riunione in data 15.06.2012 alla presenza di: Settore di copianificazione urbanistica della Provincia di Asti della Direzione Programmazione Strategica e Comune di Comignago;

Ai fini dell'espressione del parere motivato la Relazione dell'Organo Tecnico Regionale allegata alla presente determinazione è stata predisposta congiuntamente al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale - Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente (prot. n. 10651/DB10.02 dell'11.06.2012 pervenuto in data 18.06.2012) e con il contributo della Direzione Agricoltura (prot. n. 15280/DB1108 del 27.06.2012, pervenuto in data 29.06.2012), agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia;

Considerato che le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale hanno evidenziato che

ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si ritiene che l'Autorità proponente debba apportare modifiche e/o integrazioni al Piano;

Ritenuto necessario che l'Autorità proponente faccia proprie le osservazioni e prescrizioni riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione;

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

Per le motivazioni di cui alla premessa

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni, così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione, provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così come indicato e richiesto nel presente provvedimento;
3. di trasmettere al Comune di Comignago e al Settore Regionale di copianificazione Urbanistica della Provincia di Asti copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano;
6. di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Margherita Bianco

Allegato



Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
direzioneB08@regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi
valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it

Allegato

Prot. int. n. 834 del 23.08.2012

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - FASE DI VALUTAZIONE

Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Parte II - D.G.R n. 12-8931 del 9.06.2008

Comune di Comignago (NO) – Variante Generale 2008 al P.R.G.C.

L.R. n. 56/77

Pratica n. B10504

Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di COMIGNAGO (NO).

La Regione svolge le sue funzioni di autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il processo di VAS è iniziato **con la fase di specificazione** dei contenuti del Rapporto Ambientale; il Comune di Comignago ha inviato il Documento Tecnico preliminare con nota 4087 del 24.12.2008 ed è stata espletata la fase di consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale.

In questa fase sono stati acquisiti i pareri formulati da:

- Provincia di Novara - Settore Ambiente, Ecologia, Energia – Ufficio rifiuti, VIA, S.I.R.A., prot. n. 17218 del 20.01.2009;
- Provincia di Novara - Settore Urbanistica e Trasporti, prot. n. 18666 del 20.01.2009;

- Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore, prot. n. 331 del 9.02.2009
- ARPA di Novara, prot. n. 19253/SC11 del 24.02.2009.

Il Comune di Comignago ha adottato la Variante generale in oggetto nella **versione preliminare** con D.C.C. n. 6 del 26.02.2010.

In questa fase sono stati acquisiti i pareri dei soggetti con competenza ambientale e le osservazioni di carattere ambientale di seguito elencati:

- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, prot. n. 4960 del 16.06.2010.
- Provincia di Novara, deliberazione n. 457 del 7.12.2010;

Il progetto definitivo, adottato con D.C.C. n. 7 del 25.03.2011, è pervenuto agli uffici regionali in data 20.06.11; la pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 26.01.2012.

Ai fini della presente relazione, unitamente alla documentazione relativa al progetto definitivo del piano in oggetto, sono stati esaminati gli elaborati inerenti la procedura di VAS, di seguito elencati:

- Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;
- Piano di monitoraggio;
- Relazione di accompagnamento al progetto definitivo;
- Repertorio comunale per i beni paesistici e storici;
- Norme Tecniche di Attuazione.

Ai fini dell'esaustiva valutazione degli aspetti ambientali del Piano, con nota prot. n. 20125/DB0805 del 06.06.2012, sono stati richiesti i contributi dei soggetti con competenza ambientale interessati dalle previsioni di piano di seguito elencati:

- Direzione Agricoltura - Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali;
- Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed edilizia - Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio;
- Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed edilizia - Settore Pianificazione Territoriale e Paesaggistica.

Con la stessa nota è stata indetta una riunione dell'Organo Tecnico regionale in data 15.06.2012, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, del Settore di Copianificazione Urbanistica della provincia di Asti della Direzione Programmazione Strategica e della Direzione Agricoltura. In tale sede sono state esaminate le previsioni di piano e le analisi di carattere ambientale, evidenziando le criticità ambientali riscontrate.

Ai fini della stesura della presente relazione sono pervenuti i contributi depositati agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore Valutazione di Piani e Programmi, di seguito elencati:

- Direzione Agricoltura (nota prot. n. 15280/DB1108 del 27.06.2012, pervenuto il 29.06.20112).

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente (nota prot. 10651/DB10.02 dell'11.06.2012, pervenuto il 18.06.2012), elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati e comprensivo del parere rilasciato dal Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette, in merito ai possibili effetti sul SIC IT1150002 "Lagoni di Mercurago" e del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago (par. *Sic e Aree naturali protette*).

2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PIANO

Il nuovo Piano si articola intorno a otto finalità fondamentali da cui derivano i principali obiettivi, i contenuti e le azioni dello strumento stesso.

Tali finalità riguardano la necessità di:

- recepire e sviluppare gli indirizzi di governo e le previsioni del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Territoriale e del Piano Paesistico Regionale;
- adottare scelte di sviluppo urbanistico tese ad assicurare una qualità dei caratteri insediativi ed edilizi;
- proporre uno strumento in grado di rispondere alle reali esigenze del territorio e di migliorare la qualità della vita dei residenti;
- recepire, aggiornare ed integrare tutto il patrimonio di analisi, studi e progetti già elaborati dal comune;
- assicurare uno sviluppo compatibile e sostenibile del territorio con particolare attenzione alle aree di valenza paesistica ed ambientale;
- valutare preventivamente le previsioni di nuovi insediamenti con particolare attenzione alla localizzazione;
- verificare ed assicurare le condizioni di realizzabilità della Variante nell'arco di tempo considerato, attraverso un'attenta valutazione delle aree a servizi, la verifica delle risorse pubbliche disponibili e la definizione dei criteri e delle regole di partecipazione dei privati.

Sintesi delle azioni di Piano con effetti ambientali significativi

Di seguito vengono riportate le azioni di Piano che potrebbero avere effetti rilevanti in relazione ai tematismi ambientali che caratterizzano il territorio comunale:

- conferma delle aree residenziali di completamento previste dallo Strumento urbanistico vigente e non ancora attuate;
- individuazione di nuove aree residenziali di espansione;
- individuazione di aree produttive di nuovo impianto soggette a S.U.E.;
- individuazione di n. 3 aree da destinare a parcheggio.

3. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

L'impostazione metodologica del Rapporto Ambientale (di seguito RA), così come è stato predisposto dall'Autorità proponente il Piano, risulta conforme a quanto previsto dall'Al. VI del D.Lgs. 152/2006 e dalla DGR n. 12-8931.

Il documento consente, infatti, di valutare sia gli effetti ambientali degli interventi previsti dal Piano, sia le misure di mitigazione e compensazione individuate dall'Amministrazione.

Più nel dettaglio si osserva quanto segue in merito alla coerenza esterna, alla valutazione

delle alternative, al programma di monitoraggio e alla relazione sul processo di valutazione preliminare alla dichiarazione di sintesi.

Coerenza esterna

L'analisi di coerenza esterna, avrebbe dovuto essere svolta anche con gli strumenti pianificatori sovraordinati e di settore di seguito riportati:

- Piano Faunistico-venatorio Regionale;
- Piano Forestale Territoriale – Area Forestale n. 44 – Baragge Novaresi;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Valutazione alternative

Il RA, per quanto riguarda le alternative, non individua alternative rispetto all'attuale impostazione del Piano, mentre viene analizzata l'opzione "zero", ovvero l'applicazione del PRGC vigente. Tale impostazione non consente di valutare il processo che ha portato all'attuale progetto di pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle opzioni scartate e per le quali sarebbe stato necessario fornire adeguata motivazione.

Programma di monitoraggio

L'attuale impostazione del Piano di Monitoraggio (cap. 12 del RA) prevede una serie di indicatori finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui la Variante si colloca (indicatori di contesto). Tuttavia non risultano indicatori atti a valutare il livello di attuazione del Piano (efficienza) e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi (efficacia) (indicatori di attuazione).

Pertanto, pur valutando positivamente gli indicatori selezionati, al fine di garantire un'efficace analisi delle trasformazioni del quadro ambientale e paesaggistico entro cui la Variante si colloca, si suggerisce di includere nel piano di monitoraggio anche indici che consentano di quantificare:

- il livello di frammentazione ambientale del territorio comunale e di dispersione dell'urbanizzato;
- il consumo di suolo anche in rapporto alle diverse classi di capacità d'uso;
- la reale efficacia delle misure di mitigazione e compensazione previste dal Piano;
- le ricadute delle nuove previsioni sulla componente scenico-percettiva del paesaggio.

In particolare, per quanto attiene alla misurazione del **consumo di suolo**, della **frammentazione ambientale** del territorio comunale e della **dispersione dell'urbanizzato** si suggerisce l'utilizzo degli indicatori illustrati nelle tabelle in calce al paragrafo.

Tali indicatori - che in parte potranno essere dedotti dalla misurazione degli indici individuati alla voce "modifiche nell'uso del suolo" - fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte-Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", disponibile all'indirizzo web: <http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/consumoSuolo.htm>.

Per quanto riguarda il tema della **percezione del paesaggio** può risultare utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di

valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, interscambiabilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica. A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

Inoltre si evidenzia che tra gli indicatori di contesto è riportato, in merito alla realizzazione della rete ecologica, un indicatore relativo alla rinaturalizzazione delle sponde del torrente Vevera in rapporto allo sviluppo totale; si evidenzia a tal proposito che il territorio comunale non è interessato dal corso del Vevera e tale indicatore dovrà essere riferito al torrente Norè.

Gli indicatori dovranno essere preferibilmente misurabili, evitando il ricorso a indici di tipo qualitativo e utilizzando, in via prioritaria, se adeguati, i meccanismi di controllo già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione o già predisposti per il monitoraggio di altri piani/programmi. Il monitoraggio dovrà, inoltre, avvalersi preferibilmente di tabelle e schemi che permettano di correlare l'indicatore selezionato, oltre che con gli impatti (positivi e negativi) che si intende misurare, anche con gli obiettivi, le azioni e le norme della Variante.

Si ricorda, infine che, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, è necessario indicare quale soggetto abbia la responsabilità e la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del piano di monitoraggio e le modalità di monitoraggio dei risultati, in particolare in riferimento alla periodicità.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = $(Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

² Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
$CSI = (Si/Str) \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)	
$CSP = (Sp/Str) \times 100$	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
$Dsp = [(Sud+Sur)/Su] \times 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁴ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁵ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)

³ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁴ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁵ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

Relazione sul processo di valutazione preliminare alla Dichiarazione di sintesi

Come evidenziato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, il progetto definitivo trasmesso alla Regione deve essere comprensivo di una relazione che evidenzii e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano.

Tale relazione deve illustrare le modalità con cui gli aspetti ambientali siano stati presi in considerazione nel piano e i criteri con cui si sia tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali sia stato scelto il piano adottato alla luce delle possibili alternative individuate.

I contenuti della relazione, costituiranno la base per la Dichiarazione di Sintesi che, ai sensi della vigente normativa comunitaria (art. 9 della Dir. 2001/42/CE) e nazionale (art. 17 del D.Lgs. 152/2006), l'Autorità Competente dovrà stilare, approvare e pubblicare unitamente al piano.

Si rileva che il piano in oggetto comprende tale documento, denominato *Relazione di accompagnamento al progetto definitivo*, che dovrà però essere aggiornato e integrato alla luce delle modifiche apportate allo strumento urbanistico a seguito delle considerazioni contenute nel presente Parere motivato e più in generale delle osservazioni formulate dalla Regione, nonché dai Soggetti con Competenza ambientale.

Le informazioni da fornire nella versione definitiva della relazione dovranno essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS e dovranno fare riferimento ai soggetti coinvolti, ai pareri ricevuti e ai tempi necessari allo svolgimento della procedura.

Al fine di fornire un contributo per la sua efficace compilazione, di seguito si propone un elenco della documentazione da allegare e sulla cui base dovrà essere costruita la relazione stessa.

Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale

Il Comune ha adottato il Documento Tecnico Preliminare con provvedimento DCC n.del

Inviato ai soggetti con competenza ambientale al fine di avviare la fase di consultazione con nota prot. n. del

Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella consultazione come da D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 (Regione – OTR VAS c/o Direzione Programmazione Strategica; Provincia - Settore Ambientale di riferimento; ARPA; ASL competente, ...).

L'Autorità procedente, in accordo con l'Autorità Competente, in base alle caratteristiche del proprio territorio comunale, ha valutato l'opportunità di estendere la consultazione anche ad altri Enti e/o organizzazioni portatori di interessi diffusi (es. Ente di Gestione di Area Protetta; Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici; Comando Regionale del Corpo forestale dello Stato, associazioni ambientaliste, comuni limitrofi, ...).

Elenco dei Contributi acquisiti:

Fase di pubblicazione del Progetto preliminare di piano

Adozione da parte del Comune del Progetto Preliminare comprensivo del Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Piano di monitoraggio, Relazione preliminare alla dichiarazione di sintesi con DCC n.del.....

Invio e comunicazione di pubblicazione (presso gli uffici e sul sito web dell'Ente) ai soggetti con competenza ambientale (SCA) come da D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e agli eventuali altri soggetti con competenza ambientale ritenuti necessari: nota prot n. del

Contributi e osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione:

Progetto definitivo

Adozione da parte del Comune: DCC n.del.....

Invio in Regione con nota prot. n. del

4. VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

Si riportano di seguito alcune considerazioni sulle diverse componenti ambientali e paesaggistiche che necessitano di maggiore approfondimento, in particolare rispetto agli impatti conseguenti all'attuazione delle previsioni della Variante e alle relative misure di mitigazione/compensazione ambientale individuate.

4.1. ASPETTI AMBIENTALI

4.1.1 Qualità dell'aria

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (L.R.43/2000), il Comune di Comignago ricade in "Zona di Mantenimento"; tale zona comprende le porzioni di territorio piemontese finalizzate a

preservare e conservare la qualità dell'aria ambiente laddove i livelli degli inquinanti non comportano il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti e recepiti in sede nazionale con il DM 60/2002 e non presenta, pertanto, criticità di rilievo.

Tuttavia, considerati gli incrementi di traffico veicolare conseguenti all'individuazione di nuove aree residenziali e produttive, risulta necessario prevedere idonee misure per limitare il congestionamento del traffico in determinate zone e ore del giorno.

4.1.2 Risorse idriche

Il principale elemento che caratterizza la rete idrografica superficiale del territorio comunale, come descritto nel RA, è il torrente Norè (o fosso Rese). La pianificazione seguita all'adozione della Direttiva quadro europea sulle acque, attuata in Piemonte attraverso il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, ha aggiornato la rete di monitoraggio regionale e ha introdotto obiettivi di qualità per il fosso Rese (in cartografia di Piano indicato come torrente Norè), che appartiene al sottobacino del fiume Ticino, ed è inserito tra i corsi d'acqua significativi, soggetti ad obiettivi di qualità ambientale. Sulla base dell'analisi delle pressioni agricole e urbane in atto è stato ritenuto possibile il raggiungimento del buono stato ecologico entro il 2021, mentre è previsto il raggiungimento del buono stato chimico entro il 2015.

Le azioni di piano che potrebbero determinare direttamente o indirettamente effetti ambientali sul torrente Norè riguardano l'area produttiva di nuovo impianto D15 e l'area produttiva di completamento D8 in quanto la localizzazione delle stesse risulta contigua al corso d'acqua. Pertanto dovranno essere valutate alternative di localizzazione orientate al recupero dell'edificato esistente e, nel caso le previsioni venissero confermate, dovranno essere individuate nelle NTA specifiche misure di mitigazione e compensazione ambientale al fine di preservare la qualità chimico-fisica delle acque e la funzionalità ecologica del torrente attraverso il mantenimento o la ricostituzione della vegetazione riparia lungo le sponde al fine di assicurare la funzionalità ambientale, incrementando la connettività ecologica.

Per quanto riguarda le superfici urbanizzate, in particolare le aree produttive previste dalla Variante, è necessario sottolineare le criticità conseguenti all'incremento del grado di contaminazione delle acque pluviali di dilavamento conseguente agli incrementi di traffico veicolare e di sostanze inquinanti depositate sulle superfici urbanizzate. Questo determina il contestuale peggioramento delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici ricettori, in questo caso del Norè. Tale problematica, pertanto, deve essere affrontata in sede di pianificazione urbanistica, privilegiando la raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di apprezzabile contaminazione e il loro smaltimento in loco tramite sistemi di infiltrazione nel suolo.

A tal proposito si suggerisce di fare riferimento al Regolamento 1/R del 20 febbraio 2006 "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Per quanto concerne la presenza di due impianti di depurazione (Comignago Centro e Comignago Cascina Musica) si evidenzia che dovrà essere assicurata la fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata a tali impianti secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 31 del Piano di Tutela delle Acque vigente.

4.1.3 Suolo

Per quanto riguarda la componente suolo è necessario sottolineare che la risorsa suolo deve essere tutelata in quanto non rinnovabile e, pertanto, tutte le previsioni di piano che

determinano una trasformazione d'uso ed una conseguente perdita di suolo dovranno essere debitamente giustificate.

Il RA, così come predisposto, analizza dettagliatamente le tematiche relative alla componente suolo, con indicazione delle superfici che subiranno trasformazione d'uso a seguito dell'attuazione delle previsioni di piano.

Dalla documentazione fornita si evince, per quanto riguarda le aree residenziali inserite con la nuova Variante, una trasformazione d'uso di suolo complessiva pari a 120.770 mq, alla quale si aggiungono 12.020 mq relative alle aree residenziali di completamento e di espansione previste dallo Strumento urbanistico vigente e non ancora attuate.

Per quanto riguarda le previsioni localizzative delle suddette aree si evidenzia che molte delle previsioni, sia di completamento che di nuova espansione, andranno a determinare l'apertura di nuovi fronti di urbanizzazione in aree principalmente caratterizzate da seminativi o formazioni erbacee in parte destinate a praticoltura, in particolare:

- aree residenziali di completamento: n. 41, 42, 44, 47, 58 e 59;
- aree residenziali di espansione: n. 1, 3, 5, 6, 7 e 8.

Pertanto dovrà essere valutata con attenzione l'effettiva esigenza di nuove aree residenziali, in considerazione dell'attuale trend demografico del Comune e della presenza di aree residenziali previste dallo Strumento urbanistico vigente, non ancora attuate (12.020 mq). A tal proposito si evidenzia che la valutazione sulle previsioni residenziali deve essere svolta anche rispetto alle tendenze demografiche confrontate sia a livello comunale che a livello provinciale e regionale, al fine di non determinare un sovradimensionamento del piano ed evitare l'eventuale esternalizzazione, in ambiti territoriali sia interni che esterni al Comune, di fenomeni di abbandono, e conseguente degrado, del patrimonio abitativo. Secondo le stime della Variante generale, infatti, è previsto un aumento di popolazione insediabile pari a 586 nuovi abitanti insediati, equivalente ad un incremento del 57% rispetto alla popolazione attuale, previsione contrastante con quanto indicato nel Bollettino Demografico Piemontese n.13 realizzato dalla Regione Piemonte (<http://www.regione.piemonte.it/stat/index.htm>) che, per il periodo compreso tra il 2010 e il 2020 prevede (secondo lo scenario centrale), per la Provincia di Novara, un decremento della popolazione residente del 2,30% e, al 2050, un decremento del 12,56%.

Inoltre si evidenzia che le aree residenziali previste lungo la S.P. 32, se confermate, andranno a determinare un *continuum* edificato lungo la stessa con conseguente interruzione della continuità ecologica tra le aree boscate diffuse nella porzione orientale del Comune.

Per quanto riguarda le previsioni di Piano localizzate in ambiti urbani attualmente interclusi, si ricorda che il suolo agricolo, anche se non effettivamente coltivato e se intercluso nel centro abitato, può ricoprire un ruolo molto importante a favore della tutela e della promozione della biodiversità, che invece rischia di essere compromessa dall'espansione urbanistica e infrastrutturale. Pertanto, è necessario che le previsioni relative alle aree residenziali di completamento n. 37, 40 e 48 (attualmente caratterizzate da formazioni arboree riconducibili alla tipologia forestale del Quercu-carpineto), siano indirizzate verso il recupero dell'edificato esistente, limitando il più possibile l'ulteriore consumo di suolo e la perdita di superfici boscate.

Relativamente alle aree produttive la Variante prevede l'inserimento di due nuove aree, limitrofe ad aree produttive esistenti, con una conseguente trasformazione d'uso del suolo pari a 17.385 mq; il totale delle aree produttive (previste + edificate) dello strumento urbanistico vigente corrisponde a 113.451 mq.

Le maggiori criticità sono legate alla localizzazione dell'area D16 in quanto va ad aggravare la situazione di *continuum* edificato lungo la S.P. 32, già precedentemente descritto per le

aree residenziali, oltre ad aprire alla futura lottizzazione dell'intera area compresa tra il confine comunale a Sud e la provinciale stessa a Nord. Inoltre, per quanto riguarda l'area D15, della superficie complessiva di 16.075 mq, si evidenzia che risulta necessario valutarne l'effettiva necessità in funzione di manifestate richieste da parte di soggetti pubblici o privati che ne giustifichino la previsione e in considerazione della presenza di aree produttive previste dallo Strumento urbanistico vigente e non ancora attuate, al fine di non creare ulteriori pressioni sulla componente suolo. Contestualmente è auspicabile, in caso di effettive esigenze di nuovi impianti produttivi sul territorio comunale, valutare alternative che diano priorità al riutilizzo di aree industriali esistenti e non più utilizzate.

Per quanto riguarda le superfici scoperte pavimentate, sia private che pubbliche, le NTA devono contenere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate etc.).

4.1.4 Sic e Aree naturali protette

Una parte del territorio del Comune di Comignago è compresa all'interno del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, individuato anche come Sito di Importanza Comunitaria - IT1150002 "Lagoni di Mercurago" ai sensi della Direttiva 92/43 CEE.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall'art. 44, c. 2 della L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", gli strumenti di pianificazione che riguardano anche parzialmente i siti della Rete Natura 2000 devono essere predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali siti.

La parte di territorio compresa nel Parco naturale/SIC è disciplinata dal Piano d'Area, strumento che sostituisce la strumentazione urbanistica di qualsiasi livello. Le previsioni del Piano regolatore debbono quindi uniformarsi a quelle del Piano d'Area ed in ogni caso prevale la norma sovraordinata. A tale riguardo, al fine di evitare dubbi interpretativi, si ritiene che l'art. 31 delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico debba essere modificato introducendo la parola "e" fra le parole "normative" e "cartografiche".

Dall'analisi della Relazione sulla Valutazione d'Incidenza emerge che la variante urbanistica non contiene previsioni edificatorie e infrastrutturali e/o ambiti di trasformazione all'interno o a ridosso del SIC; il documento conclude evidenziando che non vi sono interferenze dirette o indirette a carico del SIC. Il documento contiene inoltre un'analisi delle possibili interferenze rispetto alla Riserva naturale del Bosco Solivo, area protetta confinante con il territorio di Comignago e non individuata come SIC; le conclusioni sono analoghe.

Pur ritenendo condivisibili tali conclusioni, si ritiene opportuno che le Norme di Attuazione siano integrate introducendo una disciplina specifica per il SIC (attualmente assente); in particolare dovrà essere previsto l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC.

4.1.5 Biodiversità

Il territorio comunale, come descritto nel RA, è caratterizzato da formazioni arboree di pregio quali Castagneti (dominanti), Quercocarpinetti e Boscaglie pioniere d'invasione, alle quali si associano rimboschimenti a *Pinus strobus* (nella parte settentrionale del Comune) e

cenosi più degradate riconducibili al Robinieto, mentre aree minori risultano caratterizzate da prati stabili di pianura e seminativi.

Le previsioni di Piano, per quanto riguarda la componente floristico-vegetazionale, andranno ad interessare in prevalenza superfici attualmente destinate all'agricoltura. Le maggiori criticità rispetto a tale componente ambientale sono riscontrabili a livello delle previsioni delle aree residenziali di completamento n. 37, 40 e 48 e delle aree di nuova espansione residenziale n. 3, 4 e 8 localizzate in zone in parte caratterizzate da formazioni arboree riconducibili al Quercio-carpineto che, si ricorda, costituisce habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Inoltre, per quanto riguarda le previsioni di aree produttive, in particolare le aree D8 e D15, si evidenzia che le stesse risultano adiacenti al torrente Norè e, potenzialmente, potrebbero determinare effetti sulla vegetazione igrofila e mesoigrofila tipica delle zone perfluviali. Pertanto tali interventi dovranno essere attentamente valutati nell'ambito dei diversi scenari possibili e, altresì, dovranno essere individuate idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale.

Il RA, in merito agli aspetti faunistici, fornisce un'analisi della fauna potenziale presente sul territorio comunale e, contestualmente, un'esaustiva descrizione dei corridoi ecologici che consentono gli spostamenti delle specie viventi all'interno di un contesto in parte urbanizzato, garantendo la connessione tra le diverse aree naturali presenti sul territorio comunale.

Pertanto, nelle successive fasi di elaborazione della Variante, si richiede di individuare idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale volte alla valorizzazione dei corridoi ecologici, con particolare riferimento agli interventi che ne determinano l'interruzione.

Per quanto riguarda le caratteristiche ecosistemiche si sottolinea che alcune previsioni relative alle aree residenziali e produttive privilegiano l'espansione del tecno-ecosistema determinando una notevole riduzione dell'ecosistema forestale e dell'agro-ecosistema. Tali previsioni, pertanto, dovrebbero essere oggetto di attenta analisi al fine di limitare il più possibile la frammentazione e riduzione delle aree a vocazione naturale e agricola, ancorché le aree naturali e agricole se intercluse nel centro abitato possa ricoprire un ruolo molto importante a favore della tutela e della promozione della biodiversità.

4.1.6 Rifiuti

Per quanto riguarda la tematica Rifiuti, il RA descrive la situazione aggiornata al 2008.

In base a quanto riportato nella banca dati regionale sulla raccolta dei rifiuti per il 2010, per il comune di Comignago risulta una produzione totale di rifiuti pari a 514 t con una produzione pro-capite di 419 Kg/ab, ed una raccolta differenziata pari al 61,1%, in linea con quanto previsto dall'art. 205, del D.Lgs. 152/2006 il quale stabilisce che, al 31 dicembre 2012, sia assicurata in ogni Ambito Territoriale Ottimale una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%, e dall'art. 13 della L.R. 24/02 che prevede che tale percentuale debba essere raggiunta presso ciascun Comune. Considerate le previsioni di Piano relativamente alle nuove aree residenziali e produttive, è necessario, al fine del miglioramento di tali livelli di raccolta differenziata, che il Comune nelle prossime fasi di definizione degli strumenti di programmazione, preveda criteri atti alla localizzazione e al posizionamento dei punti di conferimento e/o delle strutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ritenuto più idoneo sia a soddisfare le nuove esigenze delle utenze servite, sia ad ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di gestione rifiuti, nonché dagli atti di programmazione regionale (DGR 1 marzo 2010 n. 32-13426) e provinciale.

Inoltre, l'ulteriore espansione delle aree produttive determinerà un incremento di

produzione di rifiuti speciali (così come definiti dal c. 3, art. 184 del D.Lgs. 152/2006). Si sottolinea, pertanto, che la gestione di questa tipologia di rifiuti deve fare riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti, in particolare al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi.

4.1.7 Requisiti energetici degli edifici e risparmio energetico

Le NTA riportano all'art. 4 – Disposizioni in termini di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici – al punto 4.3 indicazioni circa il contenimento dei consumi energetici con riferimento alla L.R. 13 del 28 maggio 2007 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e alle successive disposizioni attuative.

Al proposito, la norma deve essere integrata con i provvedimenti attuativi della L.R. 13/2007 approvati con D.G.R. n. 43-11965 del 4.8.2009.

4.1.8 Elettromagnetismo

Il territorio comunale è interessato dalla presenza di due linee AT (Pallanzeno-Magenta e Arona-Borgo Ticino) per le quali, nelle cartografie della Variante, è stata riportata la relativa fascia di rispetto. Tuttavia si evidenzia che le aree residenziali di completamento n. 43, 44 e 46 e l'area produttiva di completamento D8 ricadono parzialmente in tali fasce e, pertanto, si richiede di verificarne la compatibilità.

A tal proposito si ricorda che il DPCM 8/7/2003 fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità espressi in microtesla [μT] e, per i limiti di esposizione, anche in [kV/m]. L'art. 4 - Obiettivi di qualità - stabilisce che, per la progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, si deve far riferimento al limite di $3 \mu\text{T}$.

Nel procedimento di pianificazione territoriale i Comuni, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere ai proprietari/gestori delle linee/impianti, secondo gli Allegati predisposti all'interno del Decreto stesso, le DPA (Distanze di Prima Approssimazione) o, qualora non fossero sufficienti e per situazioni complesse, le Aree di Prima Approssimazione e le Fasce di Rispetto. In ogni caso i limiti da rispettare in questo calcolo, sono quelli riportati dal DPCM 8/7/2003 sopra citato.

Oltre al rispetto dei limiti fissati dalla normativa (DPCM 8/7/2003), con l'Allegato alla D.G.R. 19 marzo 2007 n.19-5515, la Regione Piemonte richiede di applicare alla pianificazione urbanistica tutte le misure di mitigazione dei campi elettromagnetici che siano compatibili con il principio della prudent avoidance, come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al fine di ridurre ad un valore di campo magnetico ricompreso tra 3 e $0,5 \mu\text{T}$ l'esposizione dei ricettori.

4.1.9 Aree produttive

Al fine di considerare in modo adeguato il rischio per la salute delle persone, è necessario che l'Amministrazione comunale valuti l'inserimento di una norma a tutela della compatibilità tra le nuove attività produttive e le vulnerabilità esistenti sul territorio.

Sul territorio comunale non risultano aziende a rischio ai sensi dei D.Lgs. 334/99 e 238/2005, mentre risulta censito uno stabilimento assoggettato al D.Lgs.334/1999 nel confinante Comune di Dormelletto il quale, sulla base dei documenti forniti dallo stabilimento, non produce aree di danno sul territorio di Comignago.

Tuttavia, considerate le previsioni relative alle aree produttive di completamento e di nuova espansione e la presenza sul territorio di aree produttive dislocate in parte nel tessuto urbano consolidato, si reputa importante inserire nelle norme di PRGC la seguente norma

di cautela che garantisca uno sviluppo economico compatibile del territorio sia per quanto riguarda il livello di sicurezza delle persone sia la salvaguardia dell'ambiente: *“Per ogni intervento edilizio previsto in aree a qualsiasi destinazione d'uso del suolo e ad una distanza pari a metri 200 dalle aree destinate ad usi produttivi, oltre alla documentazione prevista dalle norme vigenti in tale materia e fatte salve le speciali prescrizioni, concessioni, convenzioni e autorizzazioni previste nelle leggi e regolamenti, dovrà altresì essere presentata un'impegnativa che attesti la compatibilità ambientale e territoriale del nuovo insediamento con le destinazioni d'uso previste secondo i criteri definiti nelle Linee guida regionali approvate con DGR 17-377 del 26/07/2010”.*

4.1.10 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale

Il cap. 10 del RA individua le Norme Tecniche di Attuazione volte a mitigare gli impatti determinati dalle previsioni della Variante. A tal proposito si evidenzia che parte delle norme individuate come misure di mitigazione ambientale riguardano essenzialmente il recepimento della normativa vigente in materia di fasce di rispetto (artt. 22, 23, 24 e 25) e, pertanto, non possono essere considerate come misure di mitigazione ambientale. Maggiore rilevanza, invece, dal punto di vista delle mitigazioni e compensazioni ambientali, è la norma relativa all'individuazione della Rete ecologica (art. 33).

Ciò premesso, in considerazione delle numerose previsioni residenziali e produttive che, se confermate, andranno a determinare un notevole impatto sul territorio comunale, è necessario definire adeguati interventi di mitigazione ambientale e, altresì, individuare idonee misure di compensazione ambientale per gli impatti non mitigabili volte a migliorare aree attualmente dismesse e non più utilizzate, implementare ulteriormente la rete ecologica e favorire il miglioramento dell'esteso patrimonio forestale presente nel territorio comunale. Queste misure dovranno essere recepite nelle NTA al fine di garantirne l'effettiva attuazione.

Inoltre, rispetto all'art. 33 (La Rete ecologica), si evidenzia che tra i vari interventi previsti c'è la possibilità di realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili. A tal proposito si evidenzia come tale intervento, seppure volto a incrementare sistemi di mobilità alternativa e sostenibile, deve essere attentamente valutato al fine di non determinare effetti ambientali che potrebbero causare un peggioramento della qualità ambientale. Pertanto, è necessario specificare nelle NTA le modalità di realizzazione di tale intervento, con particolare riferimento alle eventuali misure di compensazione ambientale da adottare in caso si verifichi la riduzione di aree a copertura arboreo-arbustiva o l'interruzione della continuità ecologica.

4.2. ASPETTI PAESAGGISTICI E TERRITORIALI

Nel complesso il territorio del comune di Comignago risulta caratterizzato da una netta dicotomia di paesaggi, che si manifesta nella altrettanto netta contrapposizione tra un sistema ambientale stabile e dotato di buoni livelli di biodiversità (estese aree boscate, prati stabili, rete ecologica, Parco dei Lagoni di Mercurago, ...) e un sistema ambientale più fragile, dove l'intervento dell'uomo, che risulta abbastanza intenso, ha generato veri e propri detrattori della qualità formale e funzionale complessiva del paesaggio.

Gli obiettivi della Variante prevedono la tutela e la valorizzazione delle risorse del sistema ambientale e del patrimonio storico-culturale, mediante la messa in rete dei luoghi e degli elementi di riconosciuta valenza naturalistica e paesaggistica, la riqualificazione sia

ecologica che paesaggistica del territorio urbano ed extraurbano e la mitigazione degli impatti prodotti dal sistema insediativo.

Rispetto agli obiettivi enunciati, alcune previsioni sollevano criticità sia in termini di localizzazione che di dimensione degli interventi e rischiano di compromettere il delicato equilibrio tra le nuove previsioni di piano, la struttura urbana consolidata, l'assetto geomorfologico e il sistema ambientale del territorio comunale.

Più nel dettaglio, dall'analisi della documentazione fornita, emergono alcuni aspetti problematici che dovranno essere approfonditi nell'ambito del Rapporto Ambientale. Si richiamano di seguito tali aspetti con riferimento a temi specifici.

4.2.1. Aree residenziali

Aspetti di carattere generale

In linea generale, come evidenziato dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione, la Variante prevede diversi ambiti di espansione che non risultano contigui al tessuto urbano esistente e che andranno a incidere su porzioni del territorio comunale che, allo stato di fatto, sono ancora piuttosto integre.

Tenuto conto dell'elevata percentuale di suolo comunale urbanizzato (21% circa), sarebbe quindi opportuno puntare, in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente, valutando l'effettiva esigenza delle aree proposte, anche in relazione alla domanda posta dalla collettività.

In secondo luogo si evidenzia la necessità di approfondire nell'ambito del RA analisi finalizzate sia ad accertare l'impatto delle nuove residenze previste sul contesto locale, sia a stimare le caratteristiche progettuali e le possibili misure di mitigazione-compensazione da adottare per ovviare a tale impatto, anche in un'ottica di monitoraggio del nuovo piano.

Inoltre, per garantire la compatibilità delle proposte progettuali delineate dalla Variante rispetto ai caratteri ambientali e paesaggistici locali, si suggerisce di porre particolare attenzione ai seguenti aspetti, che dovranno essere opportunamente approfonditi, nell'ambito dell'apparato normativo:

- impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi complessi edilizi e delle aree di pertinenza, tipologia aggregativa, orientamento, allineamenti o arretramenti, rapporto con la viabilità di servizio e di accesso ai lotti, rapporto con la morfologia del luogo, rapporto con le aree limitrofe, ...);
- caratteri tipologico-compositivi degli edifici (altezza, ampiezza delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, tipologia delle coperture, tipologia delle bucatore, partiture e rifiniture delle facciate, presenza di sporti e rientranze, tipologie di serramenti, ringhiere, parapetti, recinzioni, materiali costruttivi, colori, presenza di particolari elementi decorativi, ...);
- disegno del verde. In linea generale le NTA dovranno prevedere che le fasi di edificazione si sviluppino contestualmente a quelle di progettazione e realizzazione del verde. Più nello specifico, il disegno del verde dovrà presentare una distribuzione articolata all'interno dei lotti e potenzialmente idonea a realizzare nuove connessioni tra i vari elementi del sistema ambientale del territorio comunale: tra gli ecosistemi naturali (quali ad esempio le estese aree boschive o il corridoio del Torrente Norè) e quelli più fragili e instabili regolati dall'attività agricola.

Tale tipo di valutazione, che è stata parzialmente affrontata nelle "prescrizioni per i lotti

compresi nelle aree di controllo degli effetti ambientali e paesaggistici dello sviluppo insediativi residenziale” (art. 11 delle NTA), dovrà essere approfondita anche per ciò che attiene alle aree residenziali di completamento e di espansione.

Rispetto ai punti precedenti possono costituire un utile riferimento gli **Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia** e gli **Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale**, approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010. Tali manuali di buone pratiche contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell’ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

Aspetti di dettaglio

Più nel dettaglio, con riferimento alle tavole 5a e 5b “*Destinazione d’uso e vincoli*”, si evidenzia quanto segue:

1. le aree residenziali di completamento contrassegnate dai numeri 41, 42, 44, 47, 58, 59 e quelle di espansione identificate dai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, come già evidenziato nel paragrafo “Suolo”, tendono ad accentuare i processi di dispersione insediativa in atto sul territorio. Tali aree, aumentando complessivamente lo sfrangiamento dei margini edificati, oltre a incrementare i processi di frammentazione ambientale e paesaggistica e di consumo del suolo in atto sul territorio comunale, alterano quei contesti dove è ancora riscontrabile l’originario rapporto tra edificato e intorno agricolo. Si richiede pertanto di approfondire le analisi a supporto di tali scelte, valutando l’effettiva portata delle loro ricadute ambientali e paesaggistiche e quindi la possibilità di ridimensionarle o di rilocalizzarle;
2. le aree residenziali di completamento n. 37, 40 e 48 e quelle di nuova espansione n. 3, 4 e 8 interferiscono con la presenza di vegetazione boschiva riconducibile alla tipologia forestale del Quercio-carpineto che, come già detto, costituisce habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE. In analogia al punto precedente, si richiede di approfondire le analisi a supporto di tali scelte, valutando l’effettiva portata delle loro ricadute ambientali e paesaggistiche e quindi la possibilità di rilocalizzarle o di ridimensionarle.

Dove ciò non risulti possibile, al fine di garantire una corretta integrazione ambientale e paesaggistica dei nuovi interventi, si ritiene necessario individuare opportune misure di mitigazione e compensazione, coerenti con la normativa vigente e con quanto già specificato nell’art. 38 “Aree boscate” delle NTA.

Più nel dettaglio si ricorda che:

- l’individuazione delle aree boschive deve fare riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dal D.Lgs 227/01 e s.m.i art. 4 e dalla L.R. 4/09 e s.m.i artt. 3 e 19, ed è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore;
- le misure di compensazione previste dalle precitate norme nazionali e regionali, dovranno risultare coerenti con gli standard per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. 42/04;
- qualora i terreni boscati, interferiti dalle nuove previsioni, ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, la cauzione e le compensazioni previste dalla L.R. 45/89 artt. 8

e 9 sono da considerarsi integrative e non sostitutive di quanto previsto dalle citate normative paesaggistiche e vanno quindi applicate di conseguenza;

- le misure di compensazione paesaggistica e ambientale sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale (D.Lgs 227/01 e L.R. 04/09) e sono stabilite in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei competenti uffici.

Si suggerisce inoltre di specificare nell'ambito delle NTA precise modalità operative per la concreta attuazione delle misure di mitigazione o compensazione ambientale da adottare.

4.2.2. Aree a parcheggio

In relazione all'esigenza di incrementare le aree a parcheggio (sia pubbliche che private), si suggerisce di valutare tra le ipotesi alternative soluzioni a basso impatto ambientale che garantiscano la permeabilità del suolo (sterrati inerti, marmette autobloccanti forate, parcheggi su prato armato, ...). Tali considerazioni dovranno essere opportunamente recepite dall'apparto normativo del piano.

Inoltre, visto il delicato contesto in cui alcune aree a parcheggio saranno localizzate (centro storico) si ritiene opportuno prevedere ulteriori attenzioni, finalizzate a garantire scelte progettuali attente alle soluzioni planimetriche, alla disposizione dei singoli posti auto, all'utilizzo della vegetazione quale elemento di mitigazione e raccordo visivo con il paesaggio limitrofo, alla scelta di eventuali elementi di arredo urbano, ...

4.2.3. Aree produttive

Il comune di Comignago, come evidenziato dal RA, non presenta insediamenti di attività produttive di rilievo. Le presenze sono limitate all'artigianato e ad attività commerciali e di lavorazione di prodotti, localizzate principalmente lungo la SP n. 32 e lungo la ferrovia Santhià-Arona.

La Variante, oltre a confermare le destinazioni previgenti, individua "aree per attività produttive di completamento" e "nuove aree produttive assoggettate a S.U.E.", la cui consistenza e la cui distribuzione sul territorio sollevano la necessità di verificarne l'effettivo fabbisogno, documentando le manifestazioni d'interesse espresse da aziende o da imprese.

In linea generale, tali previsioni complessivamente tendono ad accentuare i processi di dispersione insediativa in atto sul territorio, aumentando lo sfrangiamento dei margini edificati e alterando il rapporto tra aree costruite e intorno agricolo e naturale.

Più nel dettaglio, come già evidenziato al capitolo 4.1., le aree D8 e D15 interferiscono con il corridoio ecologico del Torrente Norè, che costituisce una componente importante della rete ecologica individuata dal PTP, mentre le aree D5, D15 e D16 determinano l'espansione delle lottizzazioni a nastro lungo la SP n. 32 incrementando i processi di frammentazione ambientale a livello comunale.

Si richiede pertanto di approfondire le analisi a supporto di tali scelte per valutare l'effettiva portata delle loro ricadute ambientali e paesaggistiche e la conseguente possibilità di rilocalizzarle altrove o di provvedere a un consistente ridimensionamento.

In un'ottica di revisione delle scelte effettuate dalla Variante si sottolinea inoltre l'importanza di vagliare adeguatamente criteri di sostenibilità ambientale, che garantiscano un'elevata qualità in rapporto alla salvaguardia dell'ambiente e all'inserimento nei contesti interessati, ad esempio mediante la previsione di misure di tipo mitigativo e compensativo (disegno e distribuzione delle alberature, tipologie edilizie di qualità architettonica, organizzazione spaziale

che garantisca il ricorso a soluzioni non standardizzate). In quest'ottica possono costituire un utile riferimento le *Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate* adottate con D.G.R. n. 30-11858 del 28 luglio 2009.

Per migliorare la qualità architettonica e paesaggistica dell'area di intervento, si suggerisce di valutare la possibilità di integrare nel progetto anche soluzioni quali tetti e pareti verdi, volte all'inverdimento di tipo estensivo.

Entrambe tali categorie di verde, infatti, svolgono importanti funzioni ambientali e bioclimatiche (incremento della biodiversità urbana, isolamento termico, controllo dei flussi energetici tra ambiente esterno ed interno, fissaggio delle polveri, assorbimento delle radiazioni elettromagnetiche, ...), che consentono di "naturalizzare" ambiti a rilevante antropizzazione.

Infine, con riferimento alle nuove previsioni sia residenziali che produttive si ricorda che l'art. 31 "*Contenimento del consumo di suolo*" del **Nuovo Piano Territoriale Regionale**, riconoscendo la valenza strategica della risorsa suolo, ribadisce la necessità di ridurre e ottimizzare le dinamiche di occupazione del suolo, mediante politiche che favoriscano lo sviluppo interno degli insediamenti, il recupero delle aree dismesse e il contenimento al minimo indispensabile degli interventi di nuova edificazione. Più nel dettaglio il comma 9 specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impieghi di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, mentre il comma 10 stabilisce che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di comuni, "*le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente*". Il calcolo di tale percentuale potrà avvalersi dei dati rilevati nell'ambito del già citato progetto regionale "*Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte*" (cfr. "Programma di monitoraggio").

4.3 ASPETTI INERENTI "TERRITORIO RURALE, SUOLO E ATTIVITÀ AGRICOLE" - CONTRIBUTO DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Si riporta di seguito il contributo formulato dalla Direzione Agricoltura (prot. n. 15280/DB1108 del 27.06.2012), in merito alle tematiche "Territorio rurale, suolo, attività agricole".

4.3.1. Osservazioni alle previsioni urbanistiche

Dall'esame dei documenti della variante di P.R.G.C., e da alcune valutazioni eseguite dall'ufficio scrivente, emerge che una superficie complessiva di circa 7 ettari attualmente destinata ad uso agricolo sarà oggetto di urbanizzazione. Se si considera che il comune di Comignago ha una superficie urbanizzata di circa 52,8 ha (fonte: *Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte - aprile 2012*), con le attuali previsioni di crescita **nell'arco temporale di circa 10 anni le aree edificate cresceranno del 13,25% circa rispetto a quelle attuali**. Occorre sottolineare che tale valore risulta essere sottostimato in quanto non considera le aree ad oggi ancora ad uso agricolo ma rese già edificabili dal P.R.G.C. vigente e non ancora pienamente sfruttate.

I terreni agricoli di cui è prevista la variazione di destinazione d'uso e quelli che sono già stati resi edificabili ma di fatto non ancora trasformati ricadono in parte su suoli di II classe

di capacità d'uso e in parte su suoli di IV classe come si evince dalla Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000, (IPLA 2008).

La Direzione Agricoltura guarda con preoccupazione le strategie di sviluppo che comportano il consumo di suolo agricolo o naturale. In particolare evidenzia che il consumo di suoli ad elevata capacità d'uso (cioè quelli che presentano ottime caratteristiche di fertilità) è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo.

La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi "umani". In Piemonte nel 1991 il suolo disponibile all'uso agricolo rientrante nelle prime tre classi di capacità d'uso era pari a circa 770.000 ettari, ma di questi solo il 13% risulta non avere alcuna limitazione all'utilizzo agricolo, anche in quanto avente giacitura pianeggiante. Nel periodo compreso tra il 1991 e il 2005 sono stati consumati oltre 14.000 ettari di suolo fertile. Il suolo fertile pianeggiante è una risorsa limitata e preziosa che deve essere oggetto di un'attenta pianificazione.

L'ingente consumo di suolo avvenuto nei decenni passati e continuato in maniera sempre più aggressiva negli ultimi anni ha creato una sensibilità e un'attenzione crescente nei confronti della necessità di porre un freno al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo. Tale consapevolezza, che attraversa fortemente anche il territorio piemontese ai diversi livelli, deve però tradursi in atti concreti volti alla conservazione di questa risorsa ambientale fondamentale e alla valorizzazione del suo utilizzo primario, soprattutto nei contesti in cui i terreni sono particolarmente fertili e in cui si producono prodotti agricoli di pregio.

Nel prendere in considerazione le esigenze di sviluppo di un territorio è quindi bene ricordare che la risorsa suolo e la produzione agricola sono beni essenziali e primari per l'intera collettività.

Sulla base di queste considerazioni si ravvisa pertanto una forte incongruenza tra le previsioni di crescita urbanistica ed i contenuti delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (di seguito indicato come PTR) ed in particolare con gli articoli 24, 26, 27 e 31; incongruenze analoghe si riscontrano anche rispetto al Piano Territoriale Provinciale (di seguito PTP) della provincia di Novara ed in particolare con l'Art. 2.10. commi 3.2 e 3.5.

In particolare si ricorda che ai sensi dell'art. 24 *"obiettivo prioritario del PTR è la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura"* e che *"nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo"*. Tra gli indirizzi vengono individuati territori di notevole interesse ambientale e paesaggistico ed i territori agricoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura per i quali si prevedono solo usi compatibili con i caratteri d'ambito o comunque finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura.

Vengono altresì individuate delle aree periurbane all'interno delle quali devono essere risolti in modo sinergico le esigenze di sviluppo agricolo ed insediativi.

In generale con riferimento a questo articolo (al quale si rimanda per una completa lettura) si osserva che sostanzialmente tutte le nuove espansioni urbanistiche si localizzano su aree attualmente agricole o in alcuni casi boscate, pertanto **si ritiene che l'obiettivo prioritario di valorizzazione dell'agricoltura e del patrimonio agricolo non sia stato**

adeguatamente considerato.

Art. 26: si riconoscono come territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti in I e II classe di capacità d'uso. Gli indirizzi relativi a queste aree prevedono l'individuazione di colture specializzate o di territori inseriti all'interno dei disciplinari di prodotti a Denominazione d'Origine, garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole, valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio, limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, valorizzare le capacità produttive del comparto agricolo, favorire il turismo rurale e la diversificazione dell'economia rurale.

Tra le "Direttive" si osserva che in tali territori le nuove edificazioni devono essere finalizzate alla promozione delle attività agricole, inoltre devono rispettare determinati caratteri paesaggistici e non si deve permettere il cambiamento della loro destinazione d'uso.

In generale con riferimento a questo articolo (al quale si rimanda per una completa lettura) si osserva che una porzione consistente dei suoli interessati da trasformazioni di destinazione d'uso ricadono su suoli di II classe di capacità d'uso, **si ritiene che l'obiettivo prioritario di valorizzazione dell'agricoltura e del patrimonio agricolo (art. 24) non sia stato adeguatamente considerato.**

Art. 27: s'individuano le aree periurbane come aree prossime alle zone urbane dove per vari motivi non si può esprimere una vocazione d'uso definita e stabile.

In tali aree gli indirizzi sono la limitazione dell'eccessivo e disordinato consumo di suolo ed il mantenimento della conduzione agricola; pertanto si dovranno perseguire strategie tese a favorire la permanenza dell'attività agricola, migliorare la qualità ambientale mantenendo e potenziando i corridoi ecologici, creare fonti di reddito alternative all'urbanizzazione per i proprietari dei fondi, configurare un confine netto tra le aree di nuova edificazione e le aree circostanti.

In generale con riferimento a questo articolo (al quale si rimanda per una completa lettura), si osserva che tutte le espansioni residenziali ricadono in questo ambito, pertanto **si ritiene che gli indirizzi esplicitati nel citato articolo non siano stati correttamente considerati e valutati.**

Art.31: si riconosce la valenza strategica del suolo per tutelare il quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia e di contenimento del consumo. S'individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo. Tra gli indirizzi si ribadisce la necessità di una riduzione e di un miglioramento dell'occupazione di suolo attraverso politiche che favoriscano lo sviluppo interno degli insediamenti, recuperando le aree dimesse e riducendo all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione. Tra le direttive la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo di fronte alla dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti esistenti. Rispetto al comma 10 si osserva che mancando la definizione delle soglie di incremento di consumo di suolo di maggior dettaglio vale la regola in base alla quale l'incremento non deve essere superiore al 3% ogni 5 anni (6% ogni 10) che come abbiamo visto è stato stimato invece al 13,25%, quindi ben oltre la soglia consentita.

In generale con riferimento a questo articolo (al quale si rimanda per una completa lettura),

si ritiene che gli indirizzi e le direttive esplicitati nel citato articolo non siano stati correttamente considerati e valutati.

In generale si osserva come in particolar modo le aree residenziali di espansione e completamento siano distribuite in maniera poco organica, massimizzando gli effetti di dispersione urbanistica e favorendo la formazione di aree intercluse poco funzionali. In merito alla stima della capacità insediativa (tab. 20 della relazione illustrativa della Variante di P.R.G.C.) si evince che con il nuovo piano siano 1.835 gli abitanti teorici insediabili a fronte dei 1.167 effettivamente rilevati nel 2008. La popolazione residente nel comune di Comignago dal 2001 al 2008 è passata da 942 abitanti a 1.167 con un incremento annuo del 2,9%, se applichiamo questo tasso di crescita ad un arco di tempo di 10 anni compreso tra il 2008 ed il 2018 si può stimare che gli abitanti di Comignago arriveranno ad essere 1.551, un numero inferiore a quello degli abitanti insediabili teorici diminuito di tutte le aree residenziali di nuova espansione, che risulta essere pari a 1.600 abitanti. Di conseguenza non si ritiene adeguatamente giustificata la necessità degli ampliamenti residenziali previsti viste le conseguenze di perdita di suolo e di superficie agricola. Si ritiene opportuno evidenziare come per la valutazione proposta si siano utilizzati i dati aggiornati al 2008 e contenuti nella relazione illustrativa di accompagnamento alla variante di P.R.G.C.. I dati di crescita demografica resi disponibili dall'ISTAT dimostrano come dal 2008 al 2011 la popolazione di Comignago sia passata da 1.167 a 1.228 abitanti con un tasso di incremento medio annuo del 1,3% decisamente inferiore a quello utilizzato per le valutazioni che pertanto risultano essere largamente sovrastimate, confermando ulteriormente le forti perplessità circa le reali necessità di ulteriori urbanizzazioni con conseguente consumo di suolo.

4.3.2. Osservazioni relative al Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale deve contenere al suo interno l'analisi di coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata ed in particolare il PTR approvato con D.C.R. n 122-29783 del 21 luglio 2011, il PPR ed il PTP. Come già evidenziato non si ritiene che le scelte urbanistiche effettuate siano coerenti con alcuni articoli delle norme di attuazione del PTR . Analoghe considerazioni valgono per il PTP dove l'art.2.10 commi 3.2 e 3.5 specificano la necessità della conferma degli usi agricoli dei suoli subordinando eventuali trasformazioni alla dimostrazione di quote di fabbisogno non diversamente soddisfacibili e all'insussistenza di localizzazioni alternative.

Il cambiamento di destinazione d'uso da agricolo a produttivo e residenziale comporta l'impermeabilizzazione di ampie porzioni di territorio: è pertanto necessario prevedere misure di mitigazione/compensazione per limitare tale criticità.

Le compensazioni proposte nel Rapporto Ambientale non contengono indicazioni circa le eventuali azioni da perseguire per compensare le inevitabili perdite di produzione agricola. A tale proposito si evidenzia nel R.A. la mancanza di dati in ordine alla quantificazione delle perdite di produzione agricola e del mancato profitto aziendale (anche a livello di previsione).

Rispetto al "consumo di suolo", le uniche compensazioni idonee possono consistere nel recupero a verde di un'area impermeabilizzata, già compromessa dall'urbanizzazione e dismessa o in fase di dismissione, avente una superficie comparabile con quella delle aree agricole delle quali invece si prevede la trasformazione. Poiché tale soluzione non sempre può essere applicata, risulta opportuno limitare allo stretto necessario ogni nuova occupazione di suolo che dovrà avvenire sempre dopo un'attenta valutazione

dell'inesistenza di alternative che prevedano il riuso di preesistenti aree edificate dimesse o sottoutilizzate, nonché **lo sfruttamento completo di aree già autorizzate ma ancora non completamente sfruttate.**

Relativamente agli impatti sulle componenti produttive del comparto agricolo e sui caratteri paesaggistici del territorio rurale, sono possibili interventi di mitigazione, che dovranno essere proporzionati agli impatti generati dagli interventi in variante, coerenti con la tipologia di impatto e con il contesto territoriale ed ambientale interferito.

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione e di compensazione, si richiede quanto segue:

- Per tutte le aree di nuova edificazione (sia per le aree di nuova approvazione che per le aree che hanno già cambiato destinazione d'uso, ma sulle quali non si sono ancora concretizzati interventi edificatori) dovranno essere previsti concreti ed efficaci interventi di mascheramento con opere a verde che prevedano la messa a dimora di piante ad alto fusto, arbusti, siepi e filari riconducibili ai caratteri vegetazionali tipici dell'area d'intervento.
- Si richiede di operare una limitazione delle superfici completamente impermeabilizzate, con particolare riferimento alle aree destinate a parcheggio o piazzali di manovra, che dovranno essere preferibilmente realizzate con materiali e tecniche tali da massimizzare la permeabilità ed il drenaggio delle superfici.

Per quanto riguarda il monitoraggio, si richiede di integrare gli indicatori relativi alle problematiche legate al consumo di suolo facendo riferimento alle metodologie individuate dalla Regione Piemonte nel documento "*Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte*" pubblicato all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/dwd/consumoSuolo.pdf>.

4.3.3. Sintesi delle considerazioni formulate

Alla luce di quanto sopra esposto, si esprime parere critico circa le scelte urbanistiche previste dal PRGC, tale valutazione potrà cambiare qual'ora vengano profondamente riviste e opportunamente giustificate tutte le trasformazioni urbanistiche previste.

Complessivamente si ritiene eccessivo l'incremento valutato dall'ufficio scrivente del 13,25% della superficie urbanizzata; particolarmente critiche risultano essere le trasformazioni che interesseranno suoli di II classe di capacità d'uso.

Pertanto alla luce di tali elementi si richiede lo stralcio dell'area produttiva di nuovo impianto D15 o in alternativa lo stralcio di aree produttive già approvate ma di fatto non ancora trasformate per una superficie complessiva pari o ragionevolmente confrontabile con quella dell'area D15; si valuti altresì la possibilità di eventuale riutilizzo di aree produttive esistenti ma non più in esercizio a causa della loro chiusura.

Relativamente alle previsioni di espansione residenziale, poiché le aree residenziali di completamento risultano essere già sufficienti a soddisfare le necessità di nuove abitazioni, si richiede di verificare l'effettiva necessità di ulteriori espansioni; si ritengono particolarmente critiche le aree n. 6, 7 e 8 (Numerazione desunta dalla tavola n. 6 "Destinazione d'uso e vincoli"), in quanto ubicate su suoli di II classe di capacità d'uso, e se ne propone lo stralcio.

In alternativa allo stralcio di queste aree può essere considerato lo stralcio di aree residenziali già approvate ma di fatto non ancora trasformate per una superficie complessiva pari o ragionevolmente confrontabile a quella delle aree indicate

Si ritiene altresì critica l'area n. 1 in quanto isolata dal contesto urbano in un ambito di prati stabili e sul quale è segnalato anche il rinvenimento negli anni '60 di una importante Necropoli di epoca Romana e se ne propone pertanto lo stralcio.

5 CONCLUSIONI

Visti i contenuti del Piano e le analisi e le valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del comune di Borgolavezzaro, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Nuovo P.R.G.C. potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni al Piano.

Pertanto nella fase di rielaborazione del Piano dovranno essere apportate modifiche e integrazioni alla luce delle osservazioni esposte ai paragrafi 3 e 4 e delle indicazioni di seguito elencate che sinteticamente richiamano quanto espresso in relazione:

1. verificare e rivalutare le previsioni formulate dal Piano alla luce delle osservazioni e delle indicazioni illustrate al punto 4.3 "Aspetti inerenti territorio rurale, suolo e attività agricole" che riporta integralmente il contributo della Direzione Regionale Agricoltura. Tali osservazioni valutano principalmente la consistenza e l'estensione territoriale delle previsioni che interferiscono con aree agricole produttive e di pregio e derivano dal confronto con le informazioni relative sia alla capacità d'uso dei suoli (versione aggiornata della Carta di Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte scala 1:50.000, consultabile e scaricabile dal sito web della regione piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli1_50/carta_suoli.htm) sia alle infrastrutture e alle aree irrigue (consultabili e scaricabili dal sito web della regione piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi_web/);
2. recepire, all'interno degli elaborati definitivi di Piano, le indicazioni formulate nei precedenti paragrafi 3 (*Aspetti generali e metodologici*) e 4 (*Valutazione degli aspetti ambientali, territoriali e paesaggistici*);
3. valutare gli incrementi di traffico veicolare conseguenti alle previsioni di Piano e individuare efficaci misure volte a evitare il congestionamento del traffico in determinate zone e ore del giorno;
4. approfondire la tematica relativa allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento in funzione di quanto previsto dal Regolamento 1/R del 20 febbraio 2006;
5. assicurare la fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata agli impianti di depurazione "Comignago Centro" e "Comignago Cascina Musica" secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 31 del Piano di Tutela delle Acque vigente;
6. modificare l'art. 31 delle NTA introducendo la parola "e" fra le parole "normative" e

“cartografiche” al fine di uniformare le previsioni di piano con quanto previsto dal Piano d’Area del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago;

7. integrare le NTA introducendo una disciplina specifica per il SIC IT1150002 “Lagone di Mercurago”, in particolare prevedendo l’obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d’Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell’art. 43 della L.R. 19/09, i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC;
8. valutare gli impatti delle nuove previsioni sul suolo alla luce delle indicazioni fornite dal Nuovo Piano Territoriale Regionale e in particolare degli indirizzi e delle direttive dell’art. 31 “*Contenimento del consumo di suolo*” e individuare alternative che garantiscano la coerenza della Variante con i disposti normativi del PTR favorendo altresì il recupero dell’edificato esistente, limitando l’apertura di nuovi fronti di urbanizzazione e la creazione di un *continuum* edificato lungo le principali reti viarie;
9. valutare quanto le previsioni della Variante possano determinare impatti sulla fauna e sui corridoi ecologici, in particolare rispetto all’interruzione di quest’ultimi, individuando idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale;
10. in merito alle aree residenziali si richiede di verificare l’effettiva necessità di ulteriori espansioni e in particolare di:
 - approfondire le analisi a supporto delle previsioni che possono determinare l’alterazione di habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE (Quercocarpineti), valutando l’effettiva portata delle loro ricadute ambientali e paesaggistiche e quindi la possibilità di rilocalizzarle o di ridimensionarle. Dove ciò non risulti possibile, al fine di garantire una corretta integrazione ambientale e paesaggistica dei nuovi interventi, individuare opportune misure di mitigazione e compensazione ambientale;
 - approfondire le analisi a supporto delle aree residenziali di completamento contrassegnate dai numeri 41, 42, 44, 47, 58, 59 e di quelle di espansione identificate dai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, valutando l’effettiva portata delle loro ricadute ambientali e paesaggistiche e quindi la possibilità di rilocalizzarle o di ridimensionarle. In particolare si evidenzia che l’area n. 1 risulta isolata dal contesto urbano, in un ambito di prati stabili e sul quale è segnalato anche il rinvenimento negli anni ‘60 di una importante Necropoli di epoca Romana, mentre le aree n. 6, 7 e 8 (Numerazione desunta dalla tavola n. 6 “Destinazione d’uso e vincoli”) sono ubicate su suoli di II classe di capacità d’uso;
 - esplicitare nell’apparato normativo indirizzi e prescrizioni finalizzati a garantire la compatibilità delle previsioni con le peculiarità ambientali e paesaggistiche locali, in particolare per ciò che attiene all’impianto urbanistico, ai caratteri tipologico-compositivi degli edifici e al disegno del verde;
11. in merito alle aree produttive di completamento e di nuova previsione si valuti la possibilità di un eventuale revisione, anche in considerazione delle aree produttive esistenti vigenti ma non ancora attuate. In particolare è necessario:
 - approfondire le analisi a supporto delle aree D5, D15 e D16 che incrementano i processi di frammentazione ambientale derivanti dall’espansione delle lottizzazioni a nastro lungo la SP n. 32, per valutare la possibilità di rilocalizzarle o di provvedere a un consistente ridimensionamento;
 - valutare alternative localizzative per le previsioni D8 e D15, adiacenti alla fascia

perifluviale del Torrente Norè, e nel caso tali previsioni venissero confermate, individuare nelle NTA efficaci misure di mitigazione e compensazione ambientale al fine di preservare la qualità chimico-fisica delle acque e la funzionalità ecologica del Torrente Norè;

12. verificare la compatibilità tra le previsioni relative alle aree residenziali di completamento n. 43, 44, 46 e l'area produttiva di completamento D8 e le fasce di rispetto di elettrodotti presenti sul territorio;
13. inserire nelle NTA, rispetto alle previsioni relative alle attività produttive, la seguente norma: "Per ogni intervento edilizio previsto in aree a qualsiasi destinazione d'uso del suolo e ad una distanza pari a metri 200 dalle aree destinate ad usi produttivi, oltre alla documentazione prevista dalle norme vigenti in tale materia e fatte salve le speciali prescrizioni, concessioni, convenzioni e autorizzazioni previste nelle leggi e regolamenti, dovrà altresì essere presentata un'impegnativa che attesti la compatibilità ambientale e territoriale del nuovo insediamento con le destinazioni d'uso previste secondo i criteri definiti nelle Linee guida regionali approvate con DGR 17-377 del 26/07/2010";
14. prevedere nelle NTA indicazioni per garantire il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata nelle aree a parcheggio, favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, parcheggi su prato armato, ...);
15. individuare criteri atti alla localizzazione e al posizionamento dei punti di conferimento e/o delle strutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in funzione delle nuove espansioni residenziali e produttive al fine di migliorare i livelli di raccolta differenziata attualmente raggiunti;
16. fare riferimento ai criteri previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi rispetto all'incremento di produzione di Rifiuti Speciali;
17. integrare l'art. 4 delle NTA al punto 4.3 relativo alle indicazioni circa il contenimento dei consumi energetici con i provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 approvati con D.G.R. 43-11965 del 4.8.2009;
18. individuare adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale le quali dovranno trovare riscontro nelle NTA al fine di garantirne le modalità di attuazione, gestione e manutenzione (es. recupero a fini naturalistici di aree dismesse, implementazione della rete ecologica, miglioramento delle aree forestali);
19. specificare nelle NTA (art. 33 – La Rete ecologica) le modalità di realizzazione di piste pedonali e ciclabili, con particolare riferimento alle eventuali misure di compensazione ambientale da adottare in caso si verifichi la riduzione di aree a copertura arboreo-arbustiva o l'interruzione della continuità ecologica;
20. in merito al programma di monitoraggio ambientale individuare indicatori capaci sia di assicurare il controllo degli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, sia di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e l'attuazione delle misure di mitigazione individuate (si vedano le indicazioni e le richieste illustrate nel

paragrafo *Programma di monitoraggio*);

21. in merito alla *Relazione sul processo di valutazione preliminare alla Dichiarazione di Sintesi* si evidenzia che dovrà essere integrata e aggiornata alla luce delle modifiche apportate alla Variante a seguito delle considerazioni contenute nel presente Parere motivato e più in generale delle osservazioni formulate dalla Regione, nonché dai Soggetti con competenza in materia ambientale.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, "*l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione*" e si comunica la disponibilità ad incontri tecnici per l'esame congiunto dei contenuti della presente relazione.

visto: il Direttore
ing. Livio Dezzani

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS
Il Dirigente
arch. Margherita Bianco

Il referente:
arch. Francesca Finotto